

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente ZITO

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Ordinamento della professione di psicologo»
(16), d'iniziativa dei senatori Ossicini ed altri;

«Ordinamento della professione di psicologo»
(139), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri
(Seguito della discussione congiunta e approvazione degli articoli del disegno di legge n. 16; proposta di assorbimento degli articoli del disegno di legge n. 139)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3
BOMPIANI (DC)	3
OSSICINI (Sin. Ind.)	2
ZUFFA (PCI)	2

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Ordinamento della professione di psicologo» (16),
d'iniziativa dei senatori Ossicini ed altri;

«Ordinamento della professione di psicologo» (139),
d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 16; proposta di assorbimento degli articoli del disegno di legge n. 139)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Ordinamento della professione di psicologo», d'iniziativa dei senatori Ossicini ed altri e: «Ordinamento della professione di psicologo», d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri.

Riprendiamo l'esame congiunto dei due disegni di legge, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

12^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN (10 febbraio 1988)

Passiamo all'esame degli articoli. È stato proposto che venga preso a base il testo del disegno di legge n. 16. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

OSSICINI. Questo disegno di legge è già stato approvato quattro volte dal Senato e ritengo che, stante l'urgenza, sarebbe opportuno accelerarne l'iter, rinunciando alla proposta di emendamenti.

ZUFFA. Accolgo l'invito del senatore Ossicini. L'emendamento da me preannunciato all'articolo 1 tendeva a meglio descrivere i compiti dello psicologo con un particolare accento sulla prevenzione; poichè non era inerente a problemi di sostanza, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 16. Ne do lettura:

Art. 1.

(Definizione della professione di psicologo)

1. L'esercizio della professione di psicologo comprende lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti conoscitivi e di intervento per la psicoprofilassi, la psicodiagnostica e le attività di sostegno e di rieducazione psicologica; nonchè l'insieme di tutti i servizi all'individuo, alla collettività ed agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia.

È approvato.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo)

1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanar-

si entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 3.

(Formazione richiesta per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica)

1. L'esercizio delle attività psicoterapeutiche è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia mediante specializzazione almeno quadriennale in uno dei rami della psicologia, presso scuole di specializzazione attivate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nonchè istituti riconosciuti dallo Stato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ZUFFA. Con riferimento all'articolo 3, vorrei ricordare il lavoro svolto in sede di comitato ristretto della Camera dei deputati, dove erano emerse diverse ipotesi interessanti, come quella di un Albo descrittivo degli psicoterapeuti che permettesse di evitare la difficoltà, che sicuramente si presenterà con l'approvazione dell'attuale formulazione dell'articolo 3, di individuare i criteri in base ai quali sono riconosciuti gli istituti che rilasciano il titolo di specializzazione in uno dei rami della psicologia.

Ritengo tuttavia valido l'appello del senatore Ossicini a votare il testo così come è, considerando anche la convergenza, che si è verificata più volte, dei diversi Gruppi sull'argomento, e rinunciando pertanto ad eventuali proposte emen-

12^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN (10 febbraio 1988)

dative in modo che sia accelerato l'iter di approvazione del provvedimento.

Ritengo che tale provvedimento sia importante soprattutto per quanto concerne la definizione dell'ordinamento della professione dello psicologo ed è errato a mio avviso concentrare, come invece è avvenuto, l'attenzione sulla questione della psicoterapia, che rappresenta l'aspetto più controverso ma non certo il più importante.

Dichiaro pertanto la mia disponibilità a votare favorevolmente l'articolo 3 così come risulta formulato.

BOMPIANI. Vorrei far presente la necessità che le modalità di riconoscimento degli istituti siano definite con rigore e tempestività in sede regolamentare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 di cui è stata data lettura.

È approvato.

Art. 4.

(Ristrutturazione delle scuole di specializzazione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla ristrutturazione delle scuole di specializzazione in psicologia, tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 216, sentito il Consiglio universitario nazionale, previo parere di una commissione di esperti nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

È approvato.

Art. 5.

(Requisiti per l'esercizio della attività psicoterapeutica)

1. Per esercitare l'attività psicoterapeutica, fermo quanto disposto dal precedente articolo 3, è necessario il conseguimento dell'abilitazione in psicologia o in medicina e chirurgia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto in uno dei rispettivi albi professionali o in entrambi.

2. Non è consentito l'esercizio dell'attività professionale in campi della psicologia diversi dalla psicoterapia a chi non è in possesso della laurea in psicologia.

È approvato.

Art. 6.

(Istituzione dell'albo)

1. È istituito l'albo degli psicologi.

2. All'interno dell'albo, di cui al comma 1, è istituito un elenco speciale al quale devono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta.

3. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

È approvato.

Art. 7.

(Istituzione dell'Ordine degli psicologi)

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, a livello provinciale.

È approvato.

Art. 8.

(Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine)

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

2. La istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.

3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

È approvato.

Art. 9.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

È approvato.

Art. 10.

(Modalità di iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 9, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

È approvato.

Art. 11.

(Iscrizione)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 10,

esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

È approvato.

Art. 12.

(Anzianità di iscrizione nell'albo)

1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

È approvato.

Art. 13.

(Cancellazione dall'albo)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 10, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 9, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.

È approvato.

Art. 14.

(Consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nel caso

in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Almeno un quinto degli eletti deve essere iscritto nell'elenco speciale, di cui al comma 2 dell'articolo 6. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;

b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta provvedimenti disciplinari relativi alla cancellazione dall'albo;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

È approvato.

Art. 15.

(Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

È approvato.

Art. 16.

(Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti nell'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

È approvato.

Art. 17.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

È approvato.

Art. 18.

(Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei pro-

pri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

È approvato.

Art. 19.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale)

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonchè i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

È approvato.

Art. 20.

(Termini per la presentazione dei ricorsi)

1. I ricorsi di cui all'articolo 19 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

È approvato.

Art. 21.

(Decisioni sui ricorsi)

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 19, il

tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

È approvato.

Art. 22.

(Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza spiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

È approvato.

Art. 23.

(Composizione del seggio elettorale)

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

È approvato.

Art. 24.

(Votazione)

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico

modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

È approvato.

Art. 25.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni)

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

È approvato.

Art. 26.

(Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche)

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai

componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'inse-
diamento. Nella riunione, presieduta dal con-
sigliere più anziano per età, si procede all'ele-
zione del presidente, del vice presidente, di un
segretario e di un tesoriere.

2. Di tale elezione si dà comunicazione al
Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro
di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di
cui all'articolo 27.

3. Per la validità delle adunanze del consi-
glio dell'ordine occorre la presenza della
maggioranza dei componenti. Se il presidente
e il vice presidente sono assenti o impediti, ne
fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggio-
ranza assoluta di voti ed il presidente vota per
ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in
materia disciplinare, l'opinione più favorevole
all'iscritto sottoposto a procedimento discipli-
nare e, negli altri casi, il voto del presidente.

È approvato.

Art. 27.

*(Rinnovo delle elezioni del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine)*

1. Il tribunale o la corte d'appello compe-
tenti per territorio, ove accolgano un ricorso
che investe l'elezione di tutto un consiglio
regionale o provinciale dell'ordine, provvedo-
no a darne immediata comunicazione al
consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'or-
dine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale
nomina un commissario straordinario ai sensi
dell'articolo 18.

È approvato.

Art. 28.

(Sanzioni disciplinari)

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevo-
le di abuso o mancanza nell'esercizio della
professione o che comunque si comporti in
modo non conforme alla dignità o al decoro
professionale, a seconda della gravità del fatto,
può essere inflitta da parte del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine una delle
seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio professiona-
le per un periodo non superiore ad un anno;
- d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio
professionale previsti dal codice penale, im-
porta la sospensione dall'esercizio professiona-
le la morosità per oltre due anni nel pagamen-
to dei contributi dovuti all'ordine. In tale
ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di
tempo ed è revocata con provvedimento del
presidente del consiglio dell'ordine, quando
l'iscritto dimostra di aver corrisposto le som-
me dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto
quando l'iscritto, con sentenza passata in
giudicato, è stato condannato a pena detentiva
non inferiore a due anni per reato non col-
poso.

4. Chi è stato radiato può, a domanda,
essere di nuovo iscritto nel caso di cui al
comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione
giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio
regionale o provinciale l'interessato può ricor-
rere a norma dell'articolo 19.

È approvato.

Art. 29.

(Procedimento disciplinare)

1. Il consiglio regionale o provinciale del-
l'ordine inizia il procedimento disciplinare
d'ufficio o su istanza del procuratore della
Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere
inflitta senza la notifica all'interessato dell'ac-
cusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un
termine che non può essere inferiore a trenta
giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per
essere sentito. L'interessato può avvalersi del-
l'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro
venti giorni all'interessato ed al procuratore
della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di
cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante af-
fissione del provvedimento per dieci giorni nella

sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

È approvato.

Art. 30.

(Consiglio nazionale dell'ordine)

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 8. Esso dura in carica tre anni.

2. È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.

5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.

6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispose ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per *referendum* agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro

di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità;

h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

È approvato.

Art. 31.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia)

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.

È approvato.

NORME TRANSITORIE

Art. 32.

(Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine)

1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti.

2. Il commissario entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vice presidente, due scrutatori ed un segretario scegliendoli fra funzionari della pubblica amministrazione.

È approvato.

Art. 33.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge)

1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d)

dell'articolo 9, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 32:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale;

b) a coloro che ricoprono od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso;

c) a coloro che da almeno dieci anni abbiano un rapporto stabile di collaborazione con enti o istituzioni pubbliche;

d) a coloro che abbiano operato per almeno dieci anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

È approvato.

Art. 34.

(Sessione speciale di esame di Stato)

1. Nella prima applicazione della presente legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi:

a) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia richiesto attualmente il diploma di laurea;

b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;

c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta da università o che siano iscritti a scuole di specializzazione in psico-

gia nonchè i laureati che documentino di aver esercitato con continuità tale attività presso enti o istituzioni riconosciuti dallo Stato per almeno cinque anni dopo la laurea.

2. Coloro che, essendo laureati da almeno cinque anni, abbiano esercitato attività che formano oggetto della professione di psicologo al di fuori dei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, potranno accedere ad una sessione speciale per titoli ed esami, che dovrà accertare la preparazione culturale e professionale specifica.

È approvato.

Art. 35.

(Equipollenza di titoli)

1. All'esame di Stato possono partecipare altresì i laureati in psicologia delle università austriache anche se non abbiano ottenuto l'equipollenza con la laurea in psicologia consegnata nelle università italiane.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli del disegno di legge n. 16 sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea, che avrà per oggetto il testo degli articoli approvato per il disegno di legge n. 16, nel quale si proporrà l'assorbimento del disegno di legge n. 139.

Propongo che l'incarico di relatore sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, se non si fanno osservazioni, il mandato a riferire, nei termini precisati, si intende conferito al senatore Rezzonico.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale

e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO